

Circolare Alinari 2001



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
SEGRETERIATO GENERALE

Circ. n. 133

Ai Direttori degli Istituti
Centrali e Periferici
LORO SEDI

Ai Direttori Generali
LORO SEDI

e, p.c. Fratelli Alinari I.D.E.A. S.p.A
FIRENZE

Prot. n. 732 /SEGR.GEN. del 13 DIC. 2001
USA-S.4/7

OGGETTO: Sottoscrizione accordo Alinari 2001.

Com'è noto alle SS.LL., nel febbraio del 1997, era stato siglato fra questo Ministero e la Società Alinari un *accordo specifico* di durata quadriennale al fine di regolamentare l'utilizzazione sia delle immagini già presenti in quell'archivio storico sia di quelle realizzabili in occasione di nuove campagne fotografiche relativamente a beni in consegna a questa amministrazione.

Essendo scaduto l'Accordo e sussistendo l'interesse delle Parti a proseguire nell'intrapreso rapporto, è stato sottoscritto - il 6 dicembre 2001- un nuovo testo che rispecchia nella sostanza le precedenti intese recependo nel contempo gli intervenuti sviluppi tecnologici nel trattamento e nella diffusione delle immagini.

Si trasmettere pertanto per opportuna notizia ed ogni possibile seguito di competenza il testo del nuovo accordo.

Per quanto riguarda la percentuale dovuta per l'uso delle immagini durante il periodo di proroga di fatto (7 febbraio - 5 dicembre 2001) della precedente convenzione, rimane inteso che la Società Alinari, che legge per conoscenza, provvederà al relativo versamento dandone notizia a questo Segretariato.

IL SEGRETARIO GENERALE

ACCORDO SPECIFICO

Il Ministero per i beni e le attività culturali,
in persona del Segretario Generale
con sede in Roma, via del Collegio Romano n. 27
in seguito il "Ministero"
da una parte
e
la Fratelli Alinari I.D.E.A. S.p.A.,
in persona del suo Presidente e legale rappresentante,
con sede in Firenze, largo Alinari n. 15
in seguito "Alinari"
dall'altra parte

Premesso che:

- a) Alinari è proprietario di un archivio fotografico di circa 1.500.000 immagini e ne cura la conservazione, catalogazione e fruizione pubblica anche mediante il Museo di storia della fotografia Fratelli Alinari;
- b) la Soprintendenza archivistica per la Toscana, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, ha emesso nei riguardi del predetto archivio – in data 20 giugno 1980 – dichiarazione di notevole interesse storico (all. n. 1);
- c) in data 6 febbraio 1997 era stato siglato, ai sensi e per gli effetti di cui al punto III del D.M. 8 aprile 1994, un accordo specifico di durata quadriennale fra i responsabili degli Uffici Centrali di questo Ministero e la Alinari al fine di regolamentare i rapporti tra i due soggetti;
- d) sussiste per Alinari, nell'ambito delle sue attività, l'interesse ad effettuare nuove campagne fotografiche relative a beni culturali in consegna al Ministero ed ha formulato richiesta di un nuovo accordo specifico, anche alla luce delle nuove tecnologie disponibili per la diffusione delle immagini;
- e) è interesse delle Parti disciplinare le modalità di utilizzazione, anche commerciale, dell'archivio storico Alinari nonché le modalità di realizzazione di nuove campagne fotografiche e successive utilizzazioni commerciali ai sensi e nei limiti di cui alla legge 14 gennaio 1993, n. 4 e successive modificazioni nonché del regolamento D.M. 24 marzo 1997, n. 139 e Tariffario D.M. 8 aprile 1994, ai quali contenuti le Parti, anche per patto espresso, intendono inderogabilmente attenersi.

1

Ciò premesso con valore di patto,
si conviene ulteriormente:

Art. 1

Nel rispetto della disciplina di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490 in merito agli archivi vigilati, il Ministero consente ad Alinari la utilizzazione senza oneri del materiale fotografico, di proprietà della Alinari stessa, riprodotte beni in consegna al Ministero e facente parte dell'archivio dichiarato di notevole interesse storico in data 20 giugno 1980 dalla Soprintendenza Archivistica per la Toscana, fatta salva l'integrità culturale dei beni riprodotti.


Art. 2

Alinari consente al Ministero l'utilizzazione senza oneri di tutto il materiale del proprio archivio per fini di consultazione mentre si impegna a praticare – per usi diversi – un prezzo pari al 40% delle tariffe applicate alla normale clientela. Tale percentuale diventa del 30% per il materiale fotografico degli archivi Alinari, relativo ai beni in consegna, di cui il Ministero sia in possesso e venga utilizzato ai soli fini istituzionali. Riguardo a quest'ultimo materiale, Alinari, fatta salva la citazione del proprio archivio, consente altresì l'uso gratuito delle immagini esclusivamente per campagne promozionali promosse dal Ministero direttamente o tramite terzi per effetto di specifiche convenzioni.

Art. 3

Il Ministero consente ad Alinari di pubblicare su Internet per fini di consultazione e di studio nonché di noleggiare a terzi, per esclusivo uso editoriale grafico e digitale (libri, riviste, cataloghi, periodici, giornali, prodotti multimediali e in rete), il materiale fotografico del suo archivio riprodotte beni in consegna al Ministero stesso e realizzato in bianco e nero o a colori successivamente alla data del 20 giugno 1980, sulla base delle seguenti condizioni:

- a) Alinari provvederà a rendere identificabile il predetto materiale con l'apposizione della sigla "M" su ogni fotogramma e con specifica segnalazione (Su concessione del Ministero per i beni e le attività culturali) per ogni immagine nel data-base elettronico;
- b) le immagini digitali saranno immesse in rete a bassa risoluzione, non superiore a 480 x 480 pixel, e con marchiatura digitale visibile e invisibile;
- c) il noleggio a terzi per uso digitale in rete non potrà superare la durata di un anno;
- d) Alinari verserà al Ministero che ha in consegna il materiale originale la somma forfetaria annuale di €1.000 (mille euro) per la pubblicazione on line e le attività promozionali delle immagini nonché la percentuale del 10% al netto d'I.V.A. sull'importo del fatturato, certificato tramite



specifica e puntuale documentazione, riscosso annualmente per il noleggio delle riproduzioni. La quota forfetaria verrà versata anticipatamente, per il primo anno al momento della sottoscrizione del presente atto e per gli anni seguenti entro la corrispondente data delle successive annualità. La quota percentuale verrà versata entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di riferimento;

- e) Alinari comunicherà al Ministero le richieste di utilizzo volte a realizzare opere monografiche su istituzioni statali.

Le Parti consentono la segnalazione nei propri siti on line di un link di reciproco rimando secondo modalità da concordare.

Art. 4

Le future campagne fotografiche relative ai beni in consegna al Ministero avverranno con le seguenti modalità:

- a) richiesta scritta di autorizzazione all'Istituto che ha in consegna i beni;
 - b) versamento preventivo a favore dell'Istituto stesso dei corrispettivi in vigore al momento della ripresa;
 - c) consegna all'Istituto stesso di un doppio originale di ogni scatto realizzato.
- Per il successivo utilizzo anche commerciale da parte di Alinari nei termini di cui al presente accordo valgono le condizioni indicate nel precedente art. 3.

Art. 5

I pagamenti di cui agli artt. 3 e 4 dovranno essere effettuati sul c.c.p. intestato alle Tesorerie Provinciali dello Stato competenti per territorio (Capo XXIX – Capitolo 2584 art. 3) ovvero sul c/c bancario di ciascun capo di Istituto.

Art. 6

Rimane escluso l'utilizzo del materiale fotografico di cui agli artt. 3 e 4 per la realizzazione – anche da parte della Alinari stessa – di prodotti derivati (oggettistica, abbigliamento, pubblicità, etc.).

Ogni eventuale utilizzazione diversa da quelle regolamentate dal presente atto formerà oggetto, di volta in volta, di specifico accordo fra l'utilizzatore e ed i capi degli Istituti che hanno in consegna i beni.

Di tale circostanza Alinari s'impegna altresì a dare esplicita informazione ai propri utenti.

Art. 7

Il presente accordo non istituisce diritti di esclusiva nei confronti della Alinari anche nel periodo della sua durata prevista in quattro anni a decorrere dalla sottoscrizione.

Art. 8

Ogni comunicazione sarà valida ed efficace se indirizzata presso la sede di ciascuna Parte come indicato in epigrafe del presente accordo. Ogni comunicazione dovrà essere fatta per iscritto.

Art. 9

Ogni modifica ed integrazione del presente accordo sarà considerata esistente e valida solo se risultante per atto scritto.

Art. 10


Le Parti convengono che ogni possibile controversia relativa alla interpretazione o esecuzione del presente accordo, se non risulta in via stragiudiziale, sarà assoggettata alla giurisdizione del Foro di Roma.

Art. 11

Il presente atto verrà registrato, in caso d'uso, a spese di Alinari.


Roma, 6 dicembre 2001

per il MINISTERO
Il Segretario Generale



per ALINARI

Il Presidente





SOVRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA TOSCANA - FIRENZE

Il Sovrintendente archivistico, visto l'art. 36 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, sull'ordinamento degli Archivi di Stato:

DICHIARA

che (1) l'archivio della S.p.A. "FRATELLI ALINARI I.D.E.A."



di proprietà ~~del~~ (2) della S.p.A. Fratelli Alinari I.D.E.A. - Firenze

~~del~~ detenuto dal Sig.

Presidente della S.p.A. Fratelli Alinari I.D.E.A.

conservato in FIRENZE - Via Nazionale n° 6.

è di notevole interesse storico e pertanto sottoposto alla disciplina prevista dagli artt. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,

43 del citato D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, per i seguenti motivi: per l'importanza che il complesso della documentazione cartacea e fotografica conservata presso l'azienda fin dal suo costituirsi intorno alla metà dell'Ottocento, assume ai fini della ricostruzione storica di eventi economici, urbanistici, artistici, culturali e di costume della società toscana in particolare e italiana in generale, per il periodo che va dalla metà dell'Ottocento ai nostri giorni; per il particolare rilievo che presenta a questo fine la documentazione iconografica conservata dalle raccolte di lastre fotografiche, sia quelle che risultano dagli inventari di consultazione e dai cataloghi a stampa e dattiloscritti, di cui si riportano le relative indicazioni bibliografiche negli elenchi allegati, sia di quelle come la raccolta Chauffourier, la raccolta delle lastre delle cartoline e quella delle lastre relative alla committenza privata, individuate nel corso di visite fatte da funzionari della Soprintendenza Archivistica per la Toscana.

Notifica in particolare ~~del~~ (3) Al PRESIDENTE della S.p.A. "FRATELLI ALINARI I.D.E.A." Via Nazionale, 6 - FIRENZE

ai sensi e per gli effetti delle lettere c), e), f), g) e h) dell'art. 38 del citato D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, il divieto di alienazione e di esportazione del materiale sopradescritto senza darne preventiva comunicazione a questa Soprintendenza, il divieto di smembramento dell'archivio e di effettuare scarti senza l'osservanza della prescritta procedura, nonché l'obbligo di comunicare alla stessa Soprintendenza ogni eventuale trasferimento del materiale documentario in altra sede.

Firenze

addì 20 Giugno 1980



SOVRINTENDENTE ARCHIVISTICO (bollo e firma)

Francesca Morandini

(1) Denominazione e descrizione dell'archivio e dei singoli
(2) Cancellare la voce che non interessa.

ART. 43

(Inadempienza dei privati)

Qualora i proprietari, possessori o detentori di archivi o di singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico non ottemperino, in tutto o in parte, agli obblighi sanciti dalle lettere a) e d) dell'art. 38, il sovrintendente archivistico assegna ad essi un congruo termine perchè vi adempiano o permettano al sovrintendente stesso di provvedere direttamente. Trascorso questo termine infruttuosamente, il ministro per i Beni Culturali e Ambientali (5), nei casi di particolare gravità, ordina su proposta del sovrintendente o su conforme parere del comitato di settore per i Beni Archivistici (5), il deposito dell'archivio o dei singoli documenti nell'archivio di Stato competente.

Il deposito, con le stesse modalità, può essere ordinato anche nei casi di trasgressione dei divieti stabiliti dalle lettere f), g), h) del menzionato art. 38.

5) La dizione in corsivo è stata così modificata con il D.P.R. 3-12-1975 n. 805.

Io sottoscritto messo comunale di FIRENZE, in esecuzione della richiesta del
Sovrintendente archivistico per la Toscana, ho consegnato in questo giorno quattro Replis 1980
copia conforme della presente dichiarazione, nelle mani del Sig. Marius Borg impedito
riciccolato e ritratto
il quale alla mia richiesta di firmare l'originale in segno di ricevuta della presente (2) firmato

IL RICEVENTE

Marius Borg



IL MESSO COMUNALE
(bollo del Comune e firma)
IL MESSO COMUNALE
ERCI LUCIANO

29 LUG. 1980

Relata di notifica pervenuta alla Sovrintendenza archivistica il giorno

IL SOVRINTENDENTE ARCHIVISTICO

Francesco Landini

1) Cognome, nome e indicazione della qualifica: familiare, addetto al servizio, addetto alla casa, addetto all'amministrazione ecc.
2) Ha consentito, oppure: si è rifiutato di firmare, oppure: ha dichiarato di essere illetterato.